



**Unione Polizia
Locale Italiana**

CORSO BASE AUTOTRASPORTO

Tachigrafo e controllo del conducente.

Docente:

Saverio ROSSI *Assistente Scelto di Polizia locale
Consulente ed Esperto di settore.
Formatore qualificato dal M.I.T.
Docente POLIS Lombardia*

www.srprofessionalservice.it – info@srprofessionalservice.it



SR
PROFESSIONAL
SERVICE S.R.L.



INDICE

- ▶ LE CARTE TACHIGRAFICHE
- ▶ IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE
- ▶ I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

LE CARTE TACHIGRAFICHE

 Unione Polizia
Locale Italiana



SR
PROFESSIONAL
SERVICE S.R.L.




incloudteam
Sistemi e soluzioni per enti locali



CARTE TACHIGRAFICHE

Con *D.D. 03.08.2005 del M.A.P.* sono stati approvati i modelli di **CARTE TACHIGRAFICHE** che sono 4:

CARTA OFFICINA

16:00 • T 0km/h
123456.7km

CARTA DI CONTROLLO

16:00 • □ 0km/h
123456.7km

CARTA AZIENDA

16:00 • ◻ 0km/h
123456.7km

CARTA CONDUCENTE

16:00 • ◉ 0km/h
123456.7km



SERVE PER LA PROVA,
CALIBRAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DEI TD

VALIDITA' 1 ANNO

SERVE PER I CONTROLLI TECNICI -
AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA

VALIDITA' 5 ANNI

SERVE PER LA
VISUALIZZAZIONE,
TRASFERIMENTO E STAMPA DEI
DATI DEI TD, DEI VEICOLI

VALIDITA' 5 ANNI

MEMORIZZA LE ATTIVITA' DEL
CONDUCENTE

VALIDITA' 5 ANNI

Sono rilasciate dalle competenti C.C.I.A.A. su richiesta degli interessati.

CARTE TACHIGRAFICHE| Intelligenti 4.0

Riferimenti normativi:

Reg. UE 165/2014 e Reg. di Esecuzione UE 2016/799

Dal **15 giugno 2019** tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l'obbligo del tachigrafo, dovranno essere dotati del nuovo **TACHIGRAFO INTELLIGENTE**, ai sensi del Regolamento **(UE) n. 165/2014** che ne ha disposto l'introduzione e del Regolamento di esecuzione **(UE) 2016/799** che ne ha definito le caratteristiche tecnologiche.

A partire dalla stessa data saranno rilasciate dalle CCIAA competenti per territorio solo **CARTE TACHIGRAFICHE "INTELLIGENTI"** ovvero di nuova generazione.

Numerose e innovative sono le funzionalità introdotte per i vari soggetti:

AUTORITA DI
CONTROLLO

AZIENDE

CONDUCENTI

CONTROLLO DA REMOTO
ANCHE CON VEICOLO IN
MOVIMENTO

OTTIMIZZAZIONE DELLE
FLOTTE VEICOLARI

SEMPLIFICAZIONE NEL
MONITORARE I PROPRI TEMPI
DI GUIDA E RIPOSO

LA CARTA TACHIGRAFICA | Vecchia generazione



CARTE TACHIGRAFICHE| Intelligenti 4.0

Va evidenziato che **la nuova generazione di tachigrafi sarà obbligatoria soltanto per i veicoli di nuova immatricolazione** e continueranno, dunque, a coesistere mezzi muniti di ogni diversa generazione di dispositivi: dall'analogico, al digitale fino all'ultima versione dell'intelligente.

Le carte di nuova generazione hanno caratteristiche tecnologiche diverse dalla generazione precedente, **saranno**, tuttavia, **compatibili con tutte le generazioni di tachigrafo attualmente in uso.**

Le **carte officina** per operare sui tachigrafi intelligenti dovranno essere di esclusivamente di nuova generazione.



La Carta Tachigrafica intelligente, rispetto all'attuale in circolazione, presenta le seguenti caratteristiche:

- Layout grafico variato nella sola parte front della carta, con indicazione del codice distintivo **"G2"** (seconda generazione);
- La Carta del conducente non richiederà più l'acquisizione in stampa del campo firma;
- **La durata della Carta di controllo è ridotta da 5 a 2 anni;**

CARTE TACHIGRAFICHE| Intelligenti 4.0


CARTA OFFICINA

VALIDITA' 1 ANNO




CARTA DI CONTROLLO

VALIDITA' 2 ANNI




CARTA AZIENDA

VALIDITA' 5 ANNI



CARTA CONDUCENTE

VALIDITA' 5 ANNI



LA CARTA TACHIGRAFICA | Vecchia generazione



CARTE TACHIGRAFICHE | Carta di controllo

Allegato IB – Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985

Capo I - DEFINIZIONI - Art. 1

o) carta di controllo: **una carta tachigrafica** rilasciata dalle autorità di uno Stato membro alle autorità nazionali competenti per i controlli.

La carta di controllo **identifica l'organismo preposto ai controlli**, e possibilmente l'agente incaricato dei controlli, e **consente di accedere ai dati memorizzati nella memoria** o nelle carte del conducente **ai fini della lettura, della stampa e/o del trasferimento;**

r) firma digitale: i dati aggiunti a un blocco di dati, o una **trasformazione crittografica** dello stesso, **che consentono** al destinatario del blocco di dati **di verificarne l'autenticità e l'integrità;**

s) trasferimento: la **copia, insieme alla firma digitale**, di una parte o di tutti i **dati registrati nella memoria di dati del veicolo o nella memoria di una carta tachigrafica**. Il trasferimento non deve alterare o cancellare alcun dato memorizzato;

kk) carta tachigrafica: una **carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo**. Le carte tachigrafiche **consentono l'identificazione**, da parte dell'apparecchio di controllo, dell'identità (o gruppo di identità) del titolare della carta e **il trasferimento e la memorizzazione di dati**. **Sono usati** i seguenti tipi di carta tachigrafica:—carta del conducente, **carta di controllo**, carta dell'officina,—carta dell'azienda;

CARTE TACHIGRAFICHE | Carta di controllo

Riferimenti normativi:

Allegato IB – Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985

**Capo IV – REQUISITI COSTRUTTIVI E FUNZIONAMENTO DELLE CARTE
TACHIGRAFICHE**

Art. 5

5.4 – Carta di Controllo

omissis

5.4.3 – Dati relativi alle attività di controllo

La carta di controllo **deve essere in grado di memorizzare i dati** seguenti, **relativi alle attività di controllo:**

- **data e ora del controllo;**
- **tipo di controllo (visualizzazione e/o stampa e/o trasferimento dati VU e/o trasferimento dati carta);**
- **periodo cui si riferiscono i dati trasferiti (se del caso);**
- VRN e autorità dello Stato membro di immatricolazione del veicolo controllato;
- **numero della carta e Stato membro di rilascio** della carta del conducente controllata.

CARTE TACHIGRAFICHE | Carta di controllo

DIRETTIVA 2006/22/CE del 15 marzo 2006

Art. 4 – CONTROLLI SU STRADA

omissis

5. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:

omissis

b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.

ALLEGATO II

Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo:

Gli Stati membri assicurano che le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'allegato I ,dispongano della seguente strumentazione standard:

1) **apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;**

omissis

3) **apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.**

(Comma modificato dalla **Direttiva 2009/4/CE** della Commissione del **23 gennaio 2009**)

CARTE TACHIGRAFICHE | Carta di controllo

Reg. UE n. 165/14 del 04 febbraio 2014

Capo I – PRINCIPI, AMBITO D'APPLICAZIONE E REQUISITI

Art. 2 – DEFINIZIONI

omissis

- d) «**carta tachigrafica**», una **carta a microprocessore destinata all'uso con il tachigrafo**, che consente ***l'identificazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e consente il trasferimento e l'archiviazione dei dati;***

- i) «**carta di controllo**», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un'autorità di controllo nazionale competente, che **identifica l'organo di controllo** e, facoltativamente, il funzionario di controllo e **consente l'accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente** e, facoltativamente, nelle carte dell'officina per la **lettura, la stampa e/o il trasferimento;**

- n) «**trasferimento**», **la copia, unitamente alla firma digitale**, di una parte o di una serie completa **di file di dati, registrati nella memoria di dati dell'unità di bordo o nella memoria della carta tachigrafica**, a condizione che tale procedura non modifichi o cancelli i dati memorizzati;

CARTE TACHIGRAFICHE | Carta di controllo

Riferimenti normativi:

Reg. UE n. 165/14 del 04 febbraio 2014

Capo VII – CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE E SANZIONI

Art. 38 – FUNZIONARI DI CONTROLLO

1. **Ai fini di un efficace controllo di conformità al presente regolamento, devono essere messi a disposizione dei funzionari di controllo autorizzati** sufficienti **apparecchiature** e adeguati poteri giuridici **per consentire loro di svolgere i loro compiti in conformità del presente regolamento.** Tali apparecchiature comprendono **in particolare:**

a) **carte di controllo che consentono l'accesso ai dati registrati nei tachigrafi e nelle carte tachigrafiche** e facoltativamente nelle carte dell'officina;

omissis

CARTE TACHIGRAFICHE | Carta di controllo

Riferimenti normativi:

Reg. UE n. 165/14 del 04 febbraio 2014

Capo VI – UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Art. 33 – RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE DI TRASPORTO

omissis

- 1. p. 3 – Qualora un veicolo si adotato di un tachigrafo digitale l'impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.**

omissis

CARTE TACHIGRAFICHE | Carta di controllo

Richiamate e preso atto, delle normative precedentemente citate, appare evidente come **il Legislatore disponga** che il controllo di Polizia, mediante **l'ispezione del TD avviene utilizzando la CARTA TACHIGRAFICA di CONTROLLO**, e serve ai fini della:

LETTURA

STAMPA

TRASFERIMENTO
DEI DATI

ISPEZIONE DEI DATI ARCHIVIATI DALL' AZIENDA

FACOLTATIVAMENTE NELLE CARTE OFFICINA

L'**ISPEZIONE** del TD, **SENZA UTILIZZO** della **CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO** è da ritenersi **DIFFORME** in forza della Legislazione vigente.

CARTE TACHIGRAFICHE | Carta conducente

E' PERSONALE

Art. 27 comma 1 – Reg. UE 165/2014

IL CONDUCENTE NON PUO' ESSERE TITOLARE DI PIU DI UNA CARTA

Art. 27 comma 2 – Reg. UE 165/2014

Il **conducente ha l'obbligo:**

DI PROTEGGERE LA SCHEDA SENZA DANNEGGIARLA

Art. 34 comma 2 – Reg. UE 165/2014

DI NON UTILIZZARE SCHEDE NON VALIDE E NON PERSONALE

Art. 27 comma 2 – Reg. UE 165/2014

RESTITUIRE LA CARTA ALLA CCIAA IN CASO DI DETERIORAMENTO E/O NON FUNZIONAMENTO

Art. 29 comma 2 – Reg. UE 165/2014

DI DENUNCIARE IL FURTO E/O SMARRIMENTO

Art. 29 commi 2 e 3 – Reg. UE 165/2014

DI CHIEDERE UNA NUOVA CARTA **ENTRO 7 GIORNI** DAL FURTO E/O SMARRIMENTO O IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO O DANNEGGIAMENTO

Art. 29 comma 4 – Reg. UE 165/2014

DI INSERIRE LA CARTA CONDUCENTE ALL'INIZIO DEL VIAGGIO

Art. 34 comma 1 – Reg. UE 165/2014

DI ESTRARRE LA CARTA CONDUCENTE SOLO ALLA FINE DEL PERIODO DI LAVORO GIORNALIERO

Art. 34 comma 1 – Reg. UE 165/2014

IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE

 Unione Polizia
Locale Italiana



SR
PROFESSIONAL
SERVICE S.R.L.

 **TACH**
CONTROLLER

 **POLICE**
CONTROLLER

 **incloudteam**
Sistemi e soluzioni per enti locali



DIRETTIVA 2006/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006

*sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)*

omissis

Articolo 4 Controlli su strada

omissis

3. I punti da verificare nei controlli su strada sono indicati nella parte A dell'allegato I. Se la situazione lo richiede, i controlli possono concentrarsi su un punto specifico.

Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti:

- 1) i **periodi di guida giornalieri e settimanali**, le **interruzioni di lavoro** e i **periodi di riposo giornalieri e settimanali**; i **fogli di registrazione dei giorni precedenti**, che devono trovarsi a bordo del veicolo, **conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85** e/o i **dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'allegato II della presente direttiva e/o sui tabulati**;
- 2) per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli **eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo**, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la **velocità del veicolo supera 90 km orari** per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 [per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1)];
- 3) **all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo**;
- 4) **il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo** (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se di caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3820/85.
- 5) **all'occorrenza**, e tenendo debitamente conto della sicurezza, **l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.**

(Comma inserito con Direttiva 2009/4/CE della Commissione del 23 gennaio 2009)

IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE |

Le Normative Unionali e Nazionali individuano i soggetti che possono effettuare i controlli distinguendo gli stessi in:

CONTROLLO SU STRADA

**ORGANI DI
POLIZIA STRADALE**

CONTROLLO SUI VEICOLI

**CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
INSTALLATI**

**CONTROLLO DELLE ATTIVITA DEL
CONDUCENTE DEI 28 GIORNI LAVORATIVI
ANTECEDENTI AL GIORNO DI CONTROLLO**

**CONTESTARE EVENTUALI ILLECITI
AMMINISTRATIVI**

**CHIEDERE ALL'IMPRESA ESIBIZIONE
DOCUMENTALE**

CONTROLLO PRESSO L'IMPRESA

IN VIA ESCLUSIVA

MINISTERO DEL LAVORO

C.C.I.A.A.

**ACCERTAMENTO DI CONFORMITA DEI DISPOSITIVI
ALLE NORME UE**


**VERIFICA DELLA RISPONDENZA ALLE DISPOSIZIONI
DEI REGOLAMENTI DEGLI STRUMENTI TECNICI
PRESSO AUTOFFICINE E CENTRI AUTORIZZATI**

**VERIFICA SULLA REGOLARITA DELLE OPERAZIONI
EFFETTAUTE DAI CENTRI TECNICI AUTORIZZATI**

**AI CONTROLLI IL CONDUCENTE E/O DATORE DI
LAVORO NON POSSONO OPPORSI**

ISPEZIONE TECNICHE |

Se durante un controllo su strada gli Organi di Polizia Stradale **hanno fondato motivo** di ritenere che il cronotachigrafo e/o il TD o un loro componente siano stati



I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO DEL CONDUCENTE PROFESSIONALE

 Unione Polizia
Locale Italiana



SR
PROFESSIONAL
SERVICE S.R.L.




incloudteam
Sistemi e soluzioni per enti locali



IL TACHIGRAFO | La normative di riferimento

REGOLAMENTI COMUNITARI

Reg. CE 561/2006 e s.m.i.
Reg. UE 1054/2020



RAPPRESENTA IL
« **SOFTWARE** »
DELL' ATTIVITA'
DI CONTROLLO

Reg. UE 165/2014
Reg. UE 799/2016
Allegati I e Ib
del Reg. 3821/1985



RAPPRESENTANO
L' « **HARDWARE** »
DELL' ATTIVITA' DI
DI CONTROLLO

I DUE REGOLAMENTI CONTENGONO LA MAGGIOR
PARTE DEI PRECETTI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI
CONTROLLO NEL SETTORE TRASPORTI

I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO | Reg. CE 561/2006 - Definizioni

Il Reg. CE 561/06, è entrato in vigore

11/04/2007

prevede che i

CONDUCENTI

di determinate categorie di veicoli, durante l'attività di guida

DEVONO RISPETTARE

**PERIODI DI
GUIDA**

INTERRUZIONI

RIPOSI


si identifica

CONDUCENTE

chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza guidare.

definizione in riferimento all'art. 4 lett. c.) Reg. 561/2006

TEMPI DI GUIDA E RIPOSO | Riepilogo



taglia e porta con te

I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO | Altre mansioni / Disponibilità

In riferimento

All'Art. 3 della Direttiva 2002/15/CE del 11.03.2002

Non possono essere considerati periodo di riposo

I periodi di tempo impiegati

in permanenza forzata a bordo del veicolo in attesa delle operazioni di carico e scarico

per reperibilità a rispondere ad eventuali chiamate per iniziare o riprendere un viaggio o eseguire altri lavori

Nel riposo in cuccetta sul veicolo quando è in movimento

DISPONIBILITA'

ALTRE MANSIONI

per guida di veicoli usati per operazioni commerciali che non rientrano nel campo di applicazione della normativa UE

per attività di pulizia del mezzo dopo lo scarico e la manutenzione tecnica

per la verifica e l'assistenza della corretta sistemazione del carico

il carico e scarico

La supervisione della salita e discesa dei passeggeri

formalità amm.ve di Polizia, di dogana di immigrazione ecc.

I TEMPI DI GUIDA E RIPOSO | Altre mansioni / Disponibilità

Reg. CE 561/06 così modificato dal Reg. UE 2020/1054

Con l'entrata in vigore del Reg. UE 2020/1054 sensi dell'Art. 6 paragrafo 5:

« **Il conducente** registra fra le “altre mansioni” i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché “i tempi di disponibilità”, di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). **Tali dati sono registrati manualmente** sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.»

Reg. UE 165/14 così modificato dal Reg. UE 2020/1054

Ai sensi dell'Art. 5, la lettera b)

«iv) sotto il simbolo  : le interruzioni di guida, i periodi di riposo, **le ferie annuali o i congedi per malattia;**»;

Reg. CE 561/06 così modificato dal Reg. UE 2020/1054

Art. 16 – Reg. CE 561/06

omissis

all'articolo 16, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, **per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti**; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;»;

omissis



**Unione Polizia
Locale Italiana**



SR
PROFESSIONAL
SERVICE S.R.L.

Grazie per l'attenzione.
info@srprofessionalservice.it
cell. 377.3834732

Avvertenze.

Tutti i diritti sono riservati, e' vietata la riproduzione e la diffusione di questa opera, anche parzialmente, senza l'autorizzazione scritta dell'avente diritto. Il presente testo esprime unicamente l'opinione dell' Autore. Si declina ogni specifica responsabilit  per eventuali errori o refusi.